



Comune di Ronchis
Provincia di Udine

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF. Conferma aliquota.

L'anno 2014, il giorno 28 del mese di Agosto alle ore 18:30 nella sala consiliare si è riunito il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

		Presente/Assente
Biasutti Vanni	Sindaco	Presente
Casasola Andrea	Consigliere	Presente
Michelutto Manfredi	Consigliere	Presente
Galetti Davide	Consigliere	Assente
Gani Angelico	Consigliere	Presente
Colautto Daniele	Consigliere	Presente
Castellarin Daniele	Consigliere	Presente
Gigante Claudio	Consigliere	Presente
Concina Renzo	Consigliere	Presente
Bertoia Danilo	Consigliere	Presente
Bidin Simone	Consigliere	Presente
Pittacolo Patrizio	Consigliere	Presente
Barei Paola	Consigliere	Presente

Partecipa il Segretario Comunale Francesca Finco.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il sig. Vanni Biasutti nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario

Visto:

- l'art. 44, comma 1, della Legge Regionale 9 gennaio 2006, n. 1, recante "Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia", come sostituito dall'art. 11, comma 20, della Legge Regionale 30 dicembre 2009, n. 24, il quale stabilisce che "Gli enti deliberano il bilancio di previsione per l'anno successivo entro il 31 dicembre e, comunque, non oltre il termine di quarantacinque giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del bilancio annuale e pluriennale della Regione";
- l'art. 14, comma 14, della Legge Regionale 27 dicembre 2013, n. 23, secondo cui, in via straordinaria, per l'anno 2014 i Comuni e le Province della Regione Friuli Venezia Giulia deliberano il bilancio di previsione entro sessanta giorni dall'approvazione della Deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 5 del medesimo articolo 14, relativa al concorso di ogni singolo ente al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica;
- l'ultimo periodo del co. 14 del citato articolo 14, che stabilisce la possibilità di differire ulteriormente il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione, con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali, in relazione a motivate esigenze;

Vista la nota a firma del Direttore del Servizio finanza locale – Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme – dd. 19/05/2014, ns prot. 2717-A del 20/05/2014, con la quale si comunica che la deliberazione di cui all'articolo 14, co. 14 della Legge Regionale n. 23 del 2013 è stata approvata nella seduta del 16 maggio 2014 e che pertanto, il termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione è fissato al 15 luglio 2014;

Visto il Decreto dell'Assessore regionale alla funzione pubblica, autonomie locali, coordinamento delle riforme, caccia e risorse ittiche, delegato alla protezione civile, n. 10/G/2014 del 24 giugno 2014, con il quale il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte dei Comuni della Regione Friuli V.G. è differito al 31 agosto 2014;

Visto ancora il Decreto dell'Assessore regionale alla funzione pubblica, autonomie locali, coordinamento delle riforme, caccia e risorse ittiche, delegato alla protezione civile, n. 11/G/2014 del 06/08/2014, con il quale il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte dei Comuni della Regione Friuli V.G. è ulteriormente differito al 30 settembre 2014;

Richiamato il D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, che ha istituito l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), a norma dell'art. 48 comma 10, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 come modificato dall'art. 1, comma 10, della Legge 16 giugno 1998 n. 191;

Dato atto che, ai sensi del co. 3, dell'art. 1 del citato decreto legislativo, i comuni possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale e che tale variazione non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali;

Visto il combinato disposto dell'art. 1, co. 3, del D.Lgs. n. 360/1998, il quale dispone che "*I Comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale...*" e degli artt. 42 e 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e smi che attribuiscono al Consiglio Comunale, la competenza in materia di approvazione e modifica dei regolamenti;

Dato atto che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 24/01/2008, come modificata con atto n. 25 del 02/09/2013, entrambi esecutivi ai sensi di legge, è stato approvato il Regolamento comunale per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 02/09/2013 è stata fissata nella misura di 0,6 punti percentuali, l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2013;

Richiamato l'art. 3 "Determinazione dell'aliquota" del vigente Regolamento comunale per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF che così recita:

Art. 3 **Determinazione dell'aliquota**

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, co. 3, del D.Lgs. n. 360/1998 e degli artt. 42, co. 2, lett. a) e 48 del D.Lgs. 267/2000, organo competente a deliberare la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF è il Consiglio Comunale con propria deliberazione di modifica del presente Regolamento, da adottarsi entro il termine di approvazione del Bilancio di Previsione. In sede di approvazione del presente Regolamento, la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale IRPEF è approvata dal Consiglio Comunale.

L'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali (0,8%), come previsto dall'art. 1 comma 142 lettera a) L. 296 del 27 dicembre 2006.

L'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF è fissata nella misura di 0,6 punti percentuali (0,6%).

Per gli anni successivi la predetta aliquota potrà essere variata con le modalità e i termini previsti dai precedenti commi 1 e 2. In caso di mancata approvazione della variazione dell'aliquota entro i termini previsti, la stessa si intende confermata e prorogata di anno in anno.

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 37 del 04/08/2014, con il quale si propone al Consiglio Comunale di confermare l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura di 0,6 punti percentuali;

Ritenuto opportuno non modificare la misura dell'aliquota, confermando la stessa allo 0,6 per cento anche per l'anno 2014, al fine di garantire comunque gli equilibri di bilancio e di non aggravare il complessivo prelievo fiscale in capo ai contribuenti, in considerazione anche delle novità introdotte dalla Legge n. 147 del 2013 istitutiva, a decorrere dal 1° gennaio 2014, dell'Imposta Unica Comunale;

Richiamato l'art. 8, co. 1, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 "*Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale*", convertito con modificazioni in Legge 22 dicembre 2011, n. 214 - come modificato dal comma 713, lettera a) e comma 717, lettera a) della Legge n. 147 del 2013 -, il quale dispone che l'Irpef e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, sono sostituite dall'Imposta Municipale Propria (IMU);

Visto:

- l'art. 53, comma 16, della Legge 388/2000, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della Legge n. 448/2001, il quale dispone che "*Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento*";

- l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 (finanziaria 2007) il quale dispone che "*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*";

Visto ancora i commi 31 e 32 dell'art. 14, della L.R. n. 27/2012 i quali prevedono che:

- co. 31: Gli enti locali del Friuli V.G. adottano i provvedimenti in materia tributaria e tariffaria prima dell'adozione del bilancio. I provvedimenti di cui al precedente periodo hanno effetto dell'esercizio successivo se:

a) deliberati dopo l'approvazione del bilancio

b) deliberati prima dell'approvazione del bilancio, ma oltre il termine fissato dalle norme regionali per l'approvazione del bilancio

- co. 32: Gli enti locali del Friuli V.G. possono adottare provvedimenti in materia tributaria e tariffaria anche dopo l'adozione del bilancio e comunque non oltre la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio, limitatamente:

a) alle materie sulle quali sono intervenute modificazioni da parte della legge finanziaria dello Stato per l'anno di riferimento o da altri provvedimenti normativi dello Stato

b) ad aspetti conseguenti all'adozione di atti amministrativi o interpretativi da parte dello Stato o dell'amministrazione finanziaria e tributaria che incidono sulle modalità applicative del tributo o della tariffa

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 13, comma 15, del decreto legge 06/12/2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22/12/2011, n. 214, a decorrere dall'anno di imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione; il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni e tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legge n. 446 del 1997;
- il co. 3, dell'art. 1, del D.Lgs. n. 360/1998, dispone che "I Comuni ... possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui co. 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2012" ...;

Visto:

- il D.Lgs. 28/09/1998 n. 360, istitutivo dell'addizionale comunale all'IRPEF;
- il D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, ed in particolare l'articolo 52;
- l'art. 42, comma 2, lett. a) e lett. f) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e smi;
- lo Statuto Comunale;

Acquisito:

- il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49 co. 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, reso dal responsabile del servizio finanziario;
- il parere favorevole di cui all'art. 97, co. 2 del D.Lgs. 267/00 espresso dal segretario comunale;

Richiamato l'art. 172, comma 1, lett. e) del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 e smi;

PROPONE

Per le motivazioni indicate in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportate

- 1) Di confermare per l'anno 2014, l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura di 0,6 punti percentuali (0,6%).
- 2) Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, con le modalità e nei termini previsti dall'articolo 13, co. 15, del decreto legge 06/12/2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22/12/2011, n. 214 e del co. 3, dell'art. 1, del D.Lgs. n. 360/1998.

Parere del Responsabile del Servizio Economico Finanziario

Ai sensi dell'art. 49, c. 1 del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Ronchis, lì 20/08/2014

Il Responsabile del
Servizio Economico Finanziario
Venuto Patrizia

Visto di conformità all'ordinamento giuridico

Il Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 97 c. 2 del D. Lgs. 267/2000 attesta, in relazione al presente atto, la conformità dell'azione amministrativa alla legge, allo statuto e ai regolamenti.

Ronchis, lì 28/08/2014

Il Segretario Comunale
F.to Francesca FINCO

Parere di regolarità contabile

Ai sensi dell'art. 49, c. 1 del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Ronchis, lì 20/08/2014

Il Responsabile del
Servizio Economico Finanziario
F.to Venuto Patrizia

Il Consiglio Comunale

Vista la proposta di deliberazione sopra riportata;

Visti i pareri sulla suddetta proposta, ai sensi del D. Lgs. 267/2000;

con la seguente votazione palese espressa per alzata di mano:

Presenti	n. 12
Assenti	n. 1
Votanti	n. 8
Voti favorevoli	n. 8
Voti contrari	n. 0
Astenuti	n. 4 (Bertoia – Bidin – Pittacolo - Barei)

DELIBERA

Di approvare la proposta di cui sopra, che si intende integralmente richiamata.

^^

Con separata votazione (con voti favorevoli 8, contrari nessuno, astenuti 4 –Bertoia, Bidin, Pittacolo, Barei- su presenti n. 12 e votanti n. 8 consiglieri),

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, c. 19 della L.R. 21/03, come sostituito dall'art. 17 c. 12 della L.R. 17/2004, stante l'urgenza di provvedervi in merito.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
F.to Vanni Biasutti

Il Segretario Comunale
F.to Francesca Finco

Certificato di Pubblicazione

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il 02/09/2014 e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi fino al 17/09/2014.

Ronchis, lì 02/09/2014

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Luigia Sbaiz

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 02/09/2014 al 17/09/2014.

Ronchis, lì 18/09/2014

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Luigia Sbaiz

Comunicazione ai Capigruppo

La presente deliberazione è stata comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data 02/09/2014.

Attestato di Esecutività

Il provvedimento diventa esecutivo dal 28/08/2014.

Art. 1, c. 19, della L.R. 21/2003, come sostituito dall'art. 17, c. 2, della L.R. 17/2004 – deliberazione non soggetta a controllo.

Il Responsabile dell'Esecutività
F.to Luigia Sbaiz

Copia conforme all'originale esistente presso questi uffici.

Ronchis, lì

Il Responsabile
Luigia Sbaiz